

- PRESID.
- DIR. AA. GG.
- DIR. TECN.
- AMM.
- AUS.
- MOV.
- S.A.P.
- TUR.

CONTRATTO DI SERVIZIO

Igiene Ambientale

COMUNE DI
SAN COSTANZO

E

“ASET SpA”

Azienda Servizi sul Territorio



IL RESPONSABILE DELL'ANNO TECNICA

(*Handwritten signature*)

Handwritten signature

INDICE

PREMESSE

Parte I - Oggetto e durata del contratto

- Art. 1 Struttura del contratto*
- Art. 2 Durata del contratto*
- Art. 3 Sub Affidamento*
- Art. 4 Servizi gestiti*
- Art. 5 Esclusività del Servizio*
- Art. 6 Delimitazione del territorio*
- Art. 7 Autorità d'ambito*
- Art. 8 Responsabilità ed obblighi del Comune*
- Art. 9 Responsabilità ed obblighi della società*
- Art. 10 Utilizzazione aree e vie pubbliche e private*

Parte II - Obiettivi e modalità di gestione dei servizi

- Art. 11 Erogazione dei servizi*
- Art. 12 Modalità di gestione*

Parte III - Le risorse finanziarie

- Art. 13 Corrispettivi*
- Art. 14 Imposte e tasse*
- Art. 15 Adeguamento dei corrispettivi*
- Art. 16 Congruità dei corrispettivi*
- Art. 17 Le risorse a copertura dei costi di gestione dei servizi istituzionali*
- Art. 18 Risorse a copertura dei costi di gestione dei servizi occasionali a domanda del Comune*

Parte IV - Controllo sull'applicazione del contratto di servizio

- Art. 19 Strumenti di controllo*

Parte V - Disposizioni transitorie ed adempimenti susseguenti alla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio

- Art. 20 Personale*
- Art. 21 Lavori e forniture*
- Art. 22 Lavori di manutenzione e riparazione*
- Art. 23 Rinnovo, ricostruzione e ripristino di mezzi e impianti*
- Art. 24 Potenziamento ed estensione dei servizi*
- Art. 25 Dimissioni*
- Art. 26 Sanzioni*
- Art. 27 Arbitrato*
- Art. 28 Domicilio delle parti*
- Art. 29 Norme di rinvio*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(*Ruscetti Geom. Roberto*)

Tra il Comune di SAN COSTANZO, di seguito denominato "Comune" e l'Azienda Servizi sul Territorio- "ASET Spa", di seguito denominata "società"

Premesso che

- Con atto deliberativo n 064 del 31/10/00, il Comune ha approvato la delibera di costituzione unitamente allo Statuto della "ASET Spa" società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui all'art. 113 lett.e) del D. Lgs 267/00;
- Tale società costituita, a far data dal 01/01/2001, in attuazione della trasformazione dell'ASET consorzio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 115 del sopracitato D.Lgs., per la gestione associata dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed industriale;
- Il Comune con deliberazione n 064 del 31/10/00 ha confermato alla società, con decorrenza 01/01/2001. l'affidamento diretto della gestione del/i servizi di igiene ambientale, per un periodo di anni 30, secondo modalità ed i costi di cui alle schede tecniche allegate;
- Ai sensi dell'atto di costituzione è necessario procedere alla regolamentazione dei rapporti tecnico-finanziari dei servizi affidati, mediante la stipula di apposito Contratto di servizio, fissando gli obiettivi al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale che riconosce come proprie esclusivamente le funzioni di titolare dei servizi, da esercitare in termini di indirizzo e controllo, mentre ritiene estranee al proprio ruolo le attività e funzioni di gestione d'impresa e di organizzazione operativa dei servizi attraverso la combinazione dei fattori produttivi;
- Le funzioni e le attività gestionali ed organizzative sono di stretta pertinenza del società quale soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, capacità di svolgere incombenze soggette al naturale rischio di impresa;

In considerazione di quanto sopra il Comune si impegna a:

- corrispondere un adeguato corrispettivo che assicuri l'equilibrio economico-finanziario di gestione, in modo che sia assicurata in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio unitamente ad un adeguato tasso di remunerazione del capitale investito coerentemente con le prevalenti condizioni di mercato del settore interessato;
- provvedere alla copertura di eventuali costi sociali ;
- porre in essere, per quanto di sua competenza, tutte le sinergie possibili e compatibili con il consorzio;
- favorire nei limiti della libera concorrenza, l'utilizzo del consorzio per i servizi previsti dall'oggetto sociale del medesimo;
- favorire l'attività gestionale attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative;

La società si impegna :

- ad effettuare la gestione e l'esercizio dei Servizi di igiene ambientale, complementari e simili, nell'ambito del territorio del Comune, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- a adempiere a tutti gli obblighi che derivano dal presente Contratto ;
- a promuovere, realizzare ed espletare servizi per estendere il recupero ed il riciclaggio di materie ed energie ;
- a promuovere, realizzare ed espletare servizi per estendere la propria attività al di fuori del Territorio comunale, anche attraverso Accordi di Programma e/o costituzione di apposite società;

Le parti ritengono, pertanto necessario, assicurare al presente Contratto di Servizio un carattere sperimentale, in termini di :

- forte semplificazione degli elementi caratteristici del Contratto ;
- attivazione in via sperimentale di un sistema di controllo dell'andamento e dei risultati volto anche e soprattutto a cumulare esperienza ed informazioni utili per la ridefinizione di standard e processi procedure per i prossimi rinnovi contrattuali ;
- attivazione di un processo di cambiamento all'interno delle strutture organizzative dell'Amministrazione Comunale e della Società, che incida sulle concezioni e culture del controllo oltre che sugli strumenti, i processi ed i sistemi informativi;

In ogni caso, Comune e la società s'impegnano:

- a considerare il progetto di sperimentazione collegato al presente Contratto di Servizio come un progetto comune, al di là della pur necessaria distinzione di ruoli ;
- ad assicurare, di conseguenza, attraverso la condivisione di informazioni provenienti dal sistema di controllo di gestione aziendale, l'eliminazione di asimmetrie informative che impedirebbero un corretto sviluppo della negoziazione di obiettivi - risultati e delle risorse necessarie per conseguirli ;
- ad attivare un processo di rinnovo del presente Contratto di Servizio, con l'obiettivo di regolarne l'attuazione e di garantirne la corretta ed esplicita formulazione delle linee di indirizzo del Comune, nonché la valutazione delle responsabilità reciproche delle parti nell'ottenimento dei risultati previsti e nel contenimento dei costi;
- un sistema negoziale che sia maggiormente incentrato sulla precisazione dei rapporti risultati-costi dei singoli servizi affidati dal Comune alla società.

La società si obbliga, altresì, ad eseguire ulteriori servizi su richiesta del Comune, anche nel caso che essi non siano stati inclusi nei documenti revisionali, alla condizione che:

M. RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE SERVIZI
(*Roberto Giannini*)

- i servizi richiesti siano accessori e/o riferibili ai servizi d'Igiene Ambientale, complementari e simili anche se temporanei, e siano previsti nel proprio oggetto statutario;
- siano retribuiti nella misura richiesta dalla società e/o concordata con il Comune, sulla base di specifici preventivi di spesa, debitamente approvati.

Il Comune si riserva il diritto di controllo sui Servizi in Affidamento ed a tale scopo ha il diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi diritti e dei suoi obblighi.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

PARTE I - Oggetto e durata del Contratto -

Art. 1-Struttura dei contratto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Servizio che disciplina i rapporti tra il Comune e la società, per la gestione del /i seguenti servizi:

SERVIZIO

MODALITA'

Raccolta rsu indifferenziata	Con cassonetti	SCHEDA TECNICA N. 01
	Con bidoni e mezzi leggeri	SCHEDA TECNICA N. 02
Raccolta differenziata	Carta e cartoni con contenitori stradali/ cartoni a domicilio per grandi utenze	SCHEDA TECNICA N. 03
	Vetro e lattine con contenitori stradali	SCHEDA TECNICA N. 04
	Plastica con cassonetti	SCHEDA TECNICA N. 05
	RUP a domicilio presso i punti vendita	SCHEDA TECNICA N. 06
Servizi complementari	Lavaggio e sanificazione cassonetti	SCHEDA TECNICA N. 07

La società s'impegna ad eseguire ulteriori servizi, previsti dal proprio Statuto, secondo le modalità da concordarsi tra le parti, con apposita integrazione al presente contratto di servizio; Salvo casi di urgenza specificatamente motivati e dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto alla società la propria richiesta di servizi almeno sei mesi prima rispetto al momento in cui avrà inizio l'esecuzione delle prestazioni;

Art. 2 -Durata del contratto

La durata del presente contratto è di 30 (trenta) anni, a decorrere dal giorno 01/01/2001, è previsto il tacito rinnovo salvo disdetta da comunicarsi almeno dodici 12 mesi prima della scadenza.

Art. 3-Sub Affidamento

La società potrà, nell'ambito dei servizi previsti dall'art. 2 dello Statuto, ad essa affidati, appaltare ad imprese terze o pubbliche, in conformità delle norme di legge sugli appalti di Opere Pubbliche, forniture e servizi, lavori, opere, forniture e servizi, non per ciò esonerandolo dai suoi obblighi, oneri e responsabilità derivanti dalle pattuizioni del presente Contratto; la società rimane infatti unico responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione dei Servizi affidati.

La società, per quanto applicabile, dovrà porre a carico dei propri appaltatori e fare loro osservare tutti gli obblighi e gli oneri previsti per la società nel presente Contratto. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la società ed Appaltatori e/o Fornitori, divergenze ed accordi tra di loro non daranno diritto alcuno agli Appaltatori e/o Fornitori, di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.

ART. 4-Servizi gestiti

Il presente Contratto di Servizio definisce i rapporti tra le parti ed i reciproci impegni per la gestione, così come definita dall'art. 6, comma 1, punto d), del Decreto Legislativo 5 Febbraio, 1997, n. 22, con criteri di efficienza, efficacia ed economicità, dei rifiuti urbani e assimilati, come classificati nell'art. 7, comma 1, del citato D.Lgs. 22/97, nonché delle relative raccolte differenziate e dei servizi complementari e occasionali, nel territorio del Comune;

In particolare la società dovrà provvedere ad effettuare, nel rispetto del Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani, i seguenti servizi:

1.1 Servizi istituzionali continuativi programmabili:

1.1.1 Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei rifiuti, e/o eventuale trasferimento stoccaggio/deposito temporaneo:

Contratto di servizio Igiene ambientale



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Rossetti Geom. Roberto)

1.1.1.1 Raccolta rsu indifferenziata	Con cassonetti
	Con bidoni e mezzi leggeri
1.1.1.2 Raccolta differenziata	Carta e cartoni con contenitori stradali/ cartoni a domicilio per grandi utenze
	Vetro e lattine con contenitori stradali
	Plastica con cassonetti
	RUP a domicilio presso i punti vendita

1.1.2 Pulizia strade ed aree pubbliche

1.1.2.1.;

ecc

1.1.3 Servizi complementari

1.1.3.1	Lavaggio e sanificazione cassonetti
----------------	-------------------------------------

1.1.4 Rapporti con l'Utenza

1.1.4.1.;

ecc

1.1.5 Attività educative e formative

1.1.5.1.;

ecc.;

1.2 Servizi occasionali, non programmabili:
--

1.2.1.;

1.2.2.;

ecc.;

Inoltre la società è comunque titolata ad operare sulla produzione e commercializzazione di prodotti e/o servizi, non regolati dal presente contratto, ma che rientrino nel proprio oggetto statutario e che non richiedono oneri aggiuntivi all'Amministrazione Comunale. Nel corso della durata del Contratto le parti potranno negoziare l'affidamento di ulteriori servizi, o l'attivazione dei servizi istituzionali previsti dallo Statuto ma non regolati dal presente contratto, sulla base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza, attraverso la stipula di appendici al presente accordo, valutando se ed in che misura i nuovi servizi richiedano una specifica definizione di risultati da conseguire ed ulteriori oneri per il comune.

Art. 5 -Esclusività dei Servizi

Il/I servizio/i di cui all'art.1 e successive integrazioni o modifiche è/sono affidato/i in esclusiva alla società per tutta la durata del Contratto. La società, agendo in qualità di privato imprenditore ed assumendo a proprio carico i rischi e pericoli conseguenti, è autorizzato a negoziare e stipulare contratti con Terzi per l'estensione o la prestazione del/i Servizio/i a detti Terzi anche fuori del Territorio di cui al successivo art. 6, a condizione che non vi siano oneri carico del Comune, e nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie e di legge in materia.

Art. 6-Delimitazione del Territorio

Il territorio sul quale si esplica l'attività della società, regolata dal presente Contratto, comprende l'area del territorio comunale della città. Eventuali ampliamenti o restrizioni delle aree da servire, saranno comunicati dal Comune e sarà valutato, in tal caso, se comportano un'eventuale variazione del corrispettivo di cui al successivo art. 17.

Art. 7-Autorità d'Ambito

La società dovrà adempiere il Contratto in conformità dei Programmi e dei Piani approvati dalle Autorità competenti secondo le Leggi ed i Regolamenti in vigore, con le successive interpretazioni, integrazioni e modifiche. La società dovrà fornire alle Autorità preposte tutte le informazioni, di sua competenza, e l'eventuale collaborazione, ritenuta necessaria, per la redazione dei loro Piani e Programmi. Qualora valutando o prestando la propria collaborazione alla stesura di nuovi Piani e Programmi, la società dovesse ritenere che le limitazioni o le prescrizioni derivanti da detti nuovi programmi e piani richiedano modifiche ai propri piani di investimento, o comportino maggiori oneri, ne darà avviso al Comune per concordare e programmare le misure correttive conseguenti e l'eventuale contributo, anche in forma di capitale, del Comune ai nuovi investimenti richiesti.

Art. 8-Responsabilità ed obblighi del Comune



formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il consorzio dà riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

Efficienza, efficacia ed economicità

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, adottando idonee misure per il raggiungimento di tali obiettivi.

Art. 12-Modalità di Gestione

Gli interventi specifici e le modalità di realizzazione dei servizi di cui all'art. 4, sono definiti dalla società in modo autonomo, tenuto conto delle risorse, nel rispetto degli obiettivi di miglioramento del livello di servizio e nel rispetto degli indirizzi dei propri organi. In merito a detti Servizi l'Amministrazione Comunale limiterà i propri interventi alla segnalazione di disservizi od esigenze di modifica dei programmi aziendali, derivanti da valutazioni di propri organi o da comunicazioni ad essi pervenute da cittadini, enti od associazioni in conformità ai costi e valutandone, se del caso, il maggior onere da corrispondere alla società. I servizi occasionali non programmabili di cui all'art. 4 - punto 1.2 - per i quali l'Amministrazione Comunale determinerà ogni anno, in via preventiva, l'importo massimo di spesa, sono attivati su richiesta del Comune, sulla base di apposite procedure di cui al successivo art. 18 e saranno contabilizzati in base al "Prezzario Generale ASET" pro tempore in vigore. Il " Prezzario Generale ASET " dovrà essere annualmente aggiornato entro il mese di dicembre, con validità per l'esercizio successivo.

PARTE III - Le risorse finanziarie -

Art. 13 -Corrispettivi

I corrispettivi per l'esercizio delle attività di servizio oggetto del presente Contratto di Servizio sono suddivisi in due diverse tipologie:

1.1 risorse a copertura dei costi di gestione dei servizi istituzionali continuativi programmabili gestiti - di cui all'art. 4 commi 1.1;

1.2 risorse a copertura dei costi di gestione dei servizi occasionali non programmabili di cui all'art. 4, comma 1.2 o comunque gestiti con le modalità di cui all'art. 12 - comma 3 il cui importo definitivo sarà correlato ai meccanismi di cui al comma 3 dell'art. 12, nonché alle procedure di cui al successivo art. 18; In particolare, in considerazione del servizio che il Comune ha affidato alla società con gli obblighi e doveri per atti e prestazioni che la stessa deve eseguire in conformità del presente Contratto, il Comune deve alla società, che accetta, un corrispettivo annuo che sarà determinato sui costi riferibili ai servizi stessi come risultanti da preventivo prodotto annualmente dalla società, il corrispettivo così determinato sarà comunicato al Comune entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento; Il pagamento del corrispettivo di cui al comma 1 - punto 1.1. - del presente articolo, determinato in via preventiva, dovrà essere effettuato in n.2 due rate anticipate scadenti rispettivamente al 31/03 ed al 31/07 di ciascun anno, previa presentazione di apposita fattura, con valuta fissa. Il pagamento dei corrispettivi di cui al punto 1.2 -(occasionali e non programmabili), nonché all'eventuale saldo dei corrispettivi per servizi istituzionali, dovrà essere effettuato entro 30 giorni data fattura con le medesime modalità; I pagamenti effettuati dopo le scadenze, comporteranno, per i giorni solari di effettivo ritardo, l'applicazione di un interesse di mora nella misura pari al tasso d'interesse legale in vigore; Qualora il ritardo dei pagamenti risulti superiore a 90 giorni, la società potrà provvedere alla riduzione delle prestazioni che non rivestono carattere di pubblica utilità ed eventualmente promuovere le azioni previste dal Codice Civile. Con tale corrispettivo annuo la società s'intende compensata di ogni suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di cui all'art.4 commi 1.1 del presente Contratto o connesso o conseguente ai servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, ad eccezione di quelli espressamente previsti nel presente Contratto di Servizio. Per quanto concerne l'I.V.A. si applicheranno le norme di legge in vigore.

Art. 14 - Imposte e tasse

Tutte le imposte, tributi e tasse previste da Leggi dello Stato, della Regione o della Provincia sono a carico della società come privato imprenditore e dovranno da questi essere pagati, per quanto dovuti, direttamente alle Autorità competenti, manlevando l'Affidante da ogni pretesa che la Pubblica Amministrazione possa vantare nei confronti dell'Affidante stesso. Tutte le imposte, tributi, tasse e bolli previste da Leggi dello Stato, della Regione o della Provincia sugli immobili e impianti del Servizio, su scritture private, contratti, sui consumi di acqua, sulle fatture attive e passive, ecc., saranno di competenza e responsabilità della società che pagherà, per quanto dovuto direttamente secondo le norme di legge in vigore. In particolare i rapporti economici tra le Parti, regolati mediante fatture che le Parti emetteranno l'una verso l'altra saranno gravate da IVA secondo le aliquote previste dalle leggi e normative vigenti, essendo il rapporto configurabile come un normale rapporto Cliente/Fornitore. Il Comune terrà completamente esente la società dal pagamento della tassa comunale denominata TOSAP/ COSAP (o tassa equivalente che potrà eventualmente essere imposta per l'occupazione del suolo pubblico), dall'ICI per le strutture ricadenti sul territorio e dalla Tarsu/Tariffa igiene urbana, nonché di tutte le imposte, tasse ed oneri comunali.

Art. 15- Adeguamento dei corrispettivi Il RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Roscetti  Roberto)

I corrispettivi di cui all'art. 13, individuati per l'erogazione dei servizi oggetto del contratto, saranno aggiornati annualmente in base all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (es. incremento per l'anno X+1 = Σ incrementi percentuali dell'indice da Gennaio a Dicembre dell'anno X)

Art. 16 - Congruità dei corrispettivi

La congruità dei corrispettivi di cui all'art. 13 sarà attestata dal Collegio dei Revisori dei Conti della società contestualmente all'approvazione dei documenti programmatori e nel caso di revisione, tenendo conto delle risultanze dei controlli periodici di gestione.

Art. 17- Le risorse a copertura dei costi di gestione dei servizi istituzionali

Le risorse di cui al comma 1 - punto 1.1 - dell'art. 13, sono riferite all'effettuazione dei servizi istituzionali regolati dall'art. 4, comma 1.1 del presente Contratto di Servizio, per i quali la società è in grado di definire in autonomia i programmi di intervento e le azioni gestionali sulla base di proprie valutazioni del rapporto tra domanda di servizio, obiettivi da raggiungere, fattori di produzione da impiegare, organizzazione dei processi di lavoro e delle risorse necessarie per conseguire risultati che soddisfino la domanda di servizio. Tali risorse sono impiegate dalla società per sostenere i costi di esercizio (diretti ed indiretti) dei servizi istituzionali affidati.

Art. 18 - Risorse a copertura dei costi di gestione dei servizi occasionali a domanda del comune

Le risorse di cui al comma 1, punto 1.2 dell'art. 13, si riferiscono ai Servizi regolati dall'art. 4 punto 1.2 e riferibili ai Servizi erogati dalla società su diretta e puntuale richiesta da parte del Comune in quanto Servizi occasionali non programmabili o Servizi che, pur indicati nell'art. 4, costituiscono, al momento, un'eccezione al carattere di Servizi consolidati, continuativi e programmabili.

Le risorse di cui al presente articolo sono attivate secondo le procedure seguenti :

- Gli uffici comunali competenti per materia formalizzano le richieste, che possono essere puntuali per ciascun intervento o riguardanti un articolato programma di attività;
- La società, nei casi in cui non direttamente previsto da tariffari o nell'ambito dei programmi di attività già definiti, formula un preventivo dei costi dell'intervento;
- Gli uffici comunali richiedenti dispongono un ordine di lavoro, nell'ambito degli stanziamenti già richiamati nell'art. 13, comma 1, punto 1.2, oltre tale limite, gli uffici richiedenti dovranno verificare ed assicurare adeguata copertura finanziaria, della quale daranno esplicita indicazione;
- La società, provvederà all'esecuzione dei lavori, trasmettendo le relative fatture agli uffici richiedenti.
- Il Comune provvederà al pagamento delle stesse nei termini di cui all'art.13;

Sono, in ogni caso, consentite deroghe alla procedura di cui al precedente comma nel caso di interventi richiesti per ragioni di urgenza dall'Ufficio Tutela Ambiente o dalle Autorità Pubbliche di Governo delle emergenze (ad esempio VV.FF., Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitarie, etc.). Al verificarsi di tali evenienze la società potrà intervenire direttamente provvedendo successivamente a darne tempestiva comunicazione agli uffici comunali competenti.

PARTE IV - Controllo sull'applicazione del Contratto di Servizio

ART 19 - Strumenti di controllo

Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree in detenzione della società, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa, previa informativa di almeno una settimana;

In occasione delle verifiche di cui sopra, il Comune può effettuare ogni operazione conoscitiva, ivi compresa l'acquisizione di copie documentali relative al servizio svolto; La società presta al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, compatibilmente con la necessità di garantire l'erogazione del servizio pubblico;

La società, tendendo al continuo miglioramento delle prestazioni, si impegna:

- ad istituire un sistema di controllo del livello di servizio erogato anche attraverso l'analisi di opportuni indicatori assunti per la formulazione degli obiettivi quali - quantitativi attinenti il livello di servizio da garantire ;
- ad utilizzare, tra gli indicatori di cui sopra, gli strumenti e modalità di misura della soddisfazione dell'utenza, sia per il tramite di specifiche analisi della "customer satisfaction", sia per il tramite di sistemi di raccolta delle informazioni sui disservizi o sulle proteste/segnalazioni ;
- ad implementare e/o integrare, sistemi di controllo interno, al fine di migliorare la conoscenza dei processi di servizio, dei risultati conseguiti e delle relative condizioni e responsabilità, dei costi complessivi ed unitari ;
- a adottare gli strumenti e meccanismi di coordinamento con le strutture comunali dalle quali dipende il conseguimento di obiettivi migliorativi delle performance e dei costi della società, anche attraverso l'attivazione di strumenti informatici in grado di condividere e utilizzare banche dati comuni;
- a sottoporre a revisione periodica in generale tutti i contenuti del Contratto di Servizio, suggerendo modifiche, miglioramenti o riformulazioni di tutte le variabili trattate (obiettivi, indicatori, costi, modalità di controllo, etc);

PARTE V - Disposizioni transitorie ed adempimenti susseguenti alla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio -

ART. 20- Personale

La natura giuridica del rapporto di lavoro è privatistica in costanza di validità del presente Contratto di Servizio; Spetta completamente alla società, in qualità di soggetto giuridico autonomo ed indipendente, ogni fase ed aspetto organizzativo e gestionale atto a regolamentare il proprio personale; La società è tenuta ad applicare tutte le leggi ed i regolamenti vigenti, a versare i contributi previdenziali ed assicurativi di legge, a verificare che tutte le imprese private appaltatrici applichino parimenti tutte le leggi ed i regolamenti vigenti versando i contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, manlevando così ampiamente il comune. La società è tenuta alla tutela morale e materiale del proprio personale dipendente, a tal fine dovrà, a proprio totale esclusivo carico e sotto la propria responsabilità, provvedere ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente. Nel caso di Appalto la società dovrà provvedere a che le disposizioni di cui ai commi precedenti, per quanto applicabili, siano osservate dagli Appaltatori e subappaltatori nei confronti del proprio personale. Nel caso di sciopero, la società dovrà adottare tutte le misure previste dalla Legge a carico degli enti gestori di servizi pubblici per la tutela dei diritti degli Utenti.

Art. 21 - Lavori e forniture

I lavori e le forniture per manutenzione e riparazioni di impianti ed attrezzature, saranno eseguiti dal consorzio, a sua cura e spese. I lavori e le forniture di rinnovo tal quale, di ricostruzione e ripristino di attrezzature, impianti, e/o parti, saranno eseguiti in conformità con l'art. 30 qui di seguito. I lavori e le forniture per il potenziamento e/o l'estensione del Servizio saranno eseguiti in conformità delle condizioni di cui al successivo art. 25; La società potrà progettare, costruire e gestire a sue spese nuovi servizi.

Art. 22 -Lavori di manutenzione e riparazione

La società dovrà, a sua cura e spese e fornendo tutti i ricambi, i materiali di consumo ed i mezzi d'opera, provvedere alla:

- manutenzione programmata di tutti i mezzi, gli impianti e le opere di proprietà;
- manutenzione straordinaria di tutti i mezzi, gli impianti e le opere di proprietà;
- riparazione di tutti i mezzi, gli impianti e le opere di proprietà, provvedendo alla sostituzione delle parti danneggiate o usurate;
- sostituzione o riparazione dei mezzi, impianti e macchinari, o loro parti, danneggiate o distrutte da incendio, terremoti, fulmine utilizzando i risarcimenti ottenuti dalla Società di Assicurazione;

adottando le misure e le precauzioni atte ad evitare o ridurre i fuori servizi di attrezzature ed impianti, per assicurare il buono stato di funzionamento per tutta la durata dell'Affidamento. La società provvederà pertanto a costituire e gestire il magazzino parti di ricambio con livelli adeguati di scorte tali da assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione, minimizzando i tempi di fermata dei mezzi e degli impianti.

Art. 23 -Rinnovo, ricostruzione e ripristino di mezzi ed impianti

Il rinnovamento dei mezzi ed impianti dovrà essere progettato e programmato dalla società incorporando nei nuovi macchinari, attrezzature ed impianti i miglioramenti tecnologici e le modificazioni che la perizia, l'esperienza e la tecnologia offrono. Il rinnovamento tal quale, per usura o vetustà, deve quindi essere inteso come sostituzione di macchinari, attrezzature ed impianti con altri aventi prestazioni non inferiori a quelle precedenti. La società dovrà provvedere, a sua cura e spese, secondo quanto contenuto nel Piano Programma Triennale degli Investimenti alla progettazione, appalto, costruzione, collaudo e messa in servizio di tutte le opere di rinnovamento dei macchinari, attrezzature, apparati ed impianti.

Art. 24- Potenziamento ed estensione dei Servizi

La società dovrà provvedere, alla progettazione, appalto, costruzione, collaudo, manutenzione e messa in servizio di tutte le opere, forniture, impianti, ecc., occorrenti per il potenziamento del/i Servizio/i con incremento del proprio patrimonio produttivo, in adempimento dei piani e programmi di sviluppo a breve-medio termine (art. 6). Su richiesta del Comune per l'estensione dei servizi ad aree di nuova urbanizzazione o di nuovi insediamenti, la società dovrà provvedere a sottoporre al comune il progetto tecnico-finanziario ed economico ed ogni altro elemento utile per la valutazione. Il comune dovrà approvare il progetto tecnico ed il preventivo di spesa, corrispondendo il corrispettivo per la copertura dei costi di esercizio e gli eventuali contributi in c/capitale con le modalità contenute nell'art. 13. Qualora il comune non intendesse provvedere direttamente al finanziamento dei nuovi impianti ritenuti necessari in conformità dei piani di investimento e sviluppo, dovrà darne formale e tempestiva comunicazione. In tal caso la società potrà farsi carico, previa modifica ed integrazione dei documenti programmatici, previsti ai sensi del proprio Statuto, di reperire i mezzi finanziari necessari, con il diritto di accedere ai contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e/o dell'U.E., alle linee di credito agevolato istituite dallo Stato, dalla Regione, dall'U.E. e/o la Banca Europea di Investimenti. La società, una volta approvato il progetto tecnico-finanziario, sarà responsabile di richiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni, permessi e concessioni pagando i relativi oneri, bolli, imposte, ecc., di procedere all'espropriazione o all'acquisto dei terreni pagando il relativo indennizzo o

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Roscetti Geom. Roberto)

prezzo e pagando tutti gli oneri, tasse ed imposte che per legge competono. Nel caso di progetti speciali di grande rilevanza, la società presenterà in sede di pianificazione ed aggiornerà periodicamente il piano specifico di investimento per ogni singolo progetto.

Art. 25 - Dismissioni

Nel caso di attrezzature ed impianti tecnologicamente obsoleti o con costi di manutenzione elevati, la società avrà la facoltà di procedere alla sua dismissione, secondo le norme amministrative e di Legge in vigore al tempo della dismissione.

La società avrà la facoltà di procedere, a suo insindacabile giudizio, allo smontaggio e rottamazione di macchinari ed attrezzature, e/o loro parti, smontate per sostituzioni, riparazioni, rinnovi o potenziamento degli stessi. La società potrà alienare i rottami percependo il relativo corrispettivo.

Art. 26 - Sanzioni ed interessi

Il Comune esercita le azioni di vigilanza e controllo. Per colpe attribuibili alla società nell'adempimento dei rapporti contrattuali, potranno essere applicate dal Comune alla stessa delle penalità che dovranno essere considerate e commisurate al valore dell'attività non svolta. Il Comune dovrà informare preventivamente, per iscritto, la società della sua intenzione di applicare la sanzione di cui al presente articolo, che dovrà essere chiaramente ed esaustivamente motivata con l'indicazione esatta del tempo cui è riferita e l'entità della sanzione stessa. La società avrà il diritto di opporsi alla intenzione sanzionatoria del Comune fornendo tutte le giustificazioni che riterrà opportuno. Se le Parti dissentiranno, la questione sarà deferita ad Arbitrato.

ART. 27-Arbitrato

Qualora ed in qualsiasi momento tra il Comune e la società sorgano contestazioni, dispute o divergenze nell'interpretazione del Contratto, ciascuna parte potrà, non appena ragionevolmente possibile, notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto; le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza ricorrendo eventualmente al parere di un esperto nominato di comune accordo tra le Parti se la questione è di natura tecnica. Qualora il tentativo fallisse, la Parte più diligente avrà il diritto di deferire ad Arbitrato la controversia, tranne quelle previste all'art. 409 C.p.c. Ciascuna Parte, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, renderà noto all'altra Parte l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla nomina del proprio. La Parte, cui è rivolto l'invito, deve notificare nei venti giorni successivi le generalità dell'Arbitro da esso nominato. In mancanza la Parte che ha fatto l'invito può richiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Pesaro, ed il Presidente, sentito quando occorre l'altra Parte, provvede con ordinanza non impugnabile. Gli Arbitri così eletti nomineranno a loro volta un terzo Arbitro entro il termine di 10 giorni; in mancanza la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Pesaro. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli Arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto precedentemente stabilito per la loro nomina. Se la Parte a cui spetta non si provvede, o gli Arbitri nominati dalle Parti non provvedono alla sostituzione del terzo, la nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Ancona su ricorso della Parte più diligente. Gli Arbitri dovranno accettare la nomina per iscritto e dovranno pronunciare il lodo ex equo et bono entro il termine di 60 giorni dalla ultima data di accettazione della nomina. Il lodo arbitrale dovrà essere pronunciato nella città di Pesaro, e sarà definitivo ed avrà efficacia vincolante tra le Parti. Per quanto non espressamente dichiarato si applicano le norme del C.p.C. in materia di Arbitrato. Resta inteso tra le Parti a questo Contratto, che il Contratto dovrà continuare ed avere esecuzione in pendenza di procedimento arbitrale a meno di un ordine di sospensione totale o parziale del Comune, ed in tal caso eventuali danni derivanti alla società dovranno essere indennizzati dal Comune. Nessun pagamento dell'una all'altra Parte dovrà essere sospeso in pendenza del procedimento arbitrale.

Art. 28 - Domicilio delle Parti

Le Parti eleggono il proprio domicilio come segue:

La società presso la propria sede legale di *Via E. Mattei, 17, 61032 Fano* ed il Comune, in *P. della Vittoria 61039- San Costanzo (PU)* cui potranno essere rispettivamente inviate notifiche, comunicazioni e corrispondenza contrattuale. Le Parti potranno di volta in volta delegare qualsiasi dei poteri, Autorità, funzioni e discrezionalità che gli competono e potrà in qualsiasi momento revocare tale delega. Dette deleghe o revocazioni dovranno essere fatte per iscritto firmate dai legali rappresentanti e, nel caso di delegazione, dovranno specificare i poteri, l'Autorità, le funzioni, la discrezionalità così delegati e la persona o persone cui essi sono delegati. La delega avrà effetto nel momento in cui essa sarà notificata all'altra Parte. Qualsiasi persona munita di delega dovrà avere il diritto di esercitare i poteri, l'Autorità, le funzioni e la discrezionalità così delegate.

Art. 29 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia, per quanto in vigore.

